

Comune di Casapesenna

(PROVINCIA DI CASERTA)

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

(Art. 9, Legge 30 Aprile 1999, n. 120)

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'Art. 1, della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto a istituire un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda scritta entro il mese di novembre di ogni anno;

Rilevato che, a tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a **presentare domanda, entro il 30 novembre 2020** presso questo Comune, che troverà sul sito www.comune.casapesenna.ce.it

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici;

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera di Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, durante il normale orario di lavoro.

Casapesenna, li 01/10/2020

IL SINDACO

Marcello De Rosa

* Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- c) coloro che svolgono, presso le A.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- a) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- b) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il 70° anno di età;
- c) gli elettori interdetti per Infermità mentale.